

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2022, n. 1
Titolo: Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale
Pubblicazione: [\(B.U. 13 gennaio 2022, n. 2\)](#)
Stato: Vigente
Tema: [TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE](#)
Settore: [EDILIZIA](#)
Materia: [Edilizia abitativa](#)

Sommario

[Art. 1 \(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996\)](#)
[Art. 2 \(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 36/2005\)](#)
[Art. 3 \(Disposizioni relative alle Unioni montane\)](#)
[Art. 4 \(Società regionali indispensabili\)](#)
[Art. 5 \(Proroga del termine di cui all'articolo 46 della l.r. 9/2006\)](#)
[Art. 6 \(Modifica alla l.r. 22/2009\)](#)
[Art. 7 \(Disposizioni transitorie e finali\)](#)
[Art. 8 \(Invarianza finanziaria\)](#)
[Art. 9 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996)

1. Al [comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26](#) (Riordino del servizio sanitario regionale), le parole: "del servizio sanità e del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle parole: "delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali".
2. Al [comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996](#), le parole: "posizioni dirigenziali di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "direzioni e settori".
3. Alla [lettera b\) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996](#), le parole: "le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "le direzioni e i settori".
4. Al [primo periodo del comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996](#), le parole: "del servizio sanità e del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali". Al secondo periodo del medesimo comma 9 le parole "del dirigente del servizio sanità o del dirigente del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità o di politiche sociali" e le parole "comitato di direzione di cui all'[articolo 8 della l.r. 20/2001](#)" sono sostituite dalle seguenti "comitato di coordinamento di cui all'[articolo 20 della l.r. 18/2021](#)".
5. Al [comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996](#), le parole: "delle posizioni di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "delle strutture dirigenziali di cui alla lettera b) del comma 4".
6. Al [comma 12 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996](#), le parole: "esterni in possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001](#)" sono sostituite dalle parole: "indicati dal [comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001](#) in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 36/2005)

1. Il [comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36](#) (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:
"2. I componenti sono eletti dall'Assemblea legislativa regionale con un'unica votazione. A tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti i sette candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti in modo da garantire comunque la rappresentanza delle minoranze assembleari nella misura di due componenti".
2. Il [comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 36/2005](#) è abrogato.

Art. 3

(Disposizioni relative alle Unioni montane)

1. I Comuni appartenenti all'Unione montana costituita ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35](#) (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) che hanno esercitato il recesso e i Comuni appartenenti alla Comunità montana che non hanno aderito alla relativa Unione montana non possono entrare a far parte della medesima o di altra Unione montana se:
a) non sono decorsi almeno dieci anni rispettivamente dal recesso dall'Unione montana o dalla data della costituzione;
b) non si sono espressi favorevolmente, a scrutinio segreto, tutti i Comuni appartenenti all'Unione montana.
2. La domanda di adesione all'Unione montana non può essere ripresentata se non sono decorsi almeno due anni dal rigetto della precedente.
3. Al [secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 bis della l.r. 35/2013](#) la parola "accolta" è sostituita dalla seguente: "respinta".

Art. 4

(Società regionali indispensabili)

1. La partecipazione della Regione al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. è dichiarata strategica rispetto alle finalità della medesima Regione per il settore agro-alimentare regionale.
2. Ai sensi della vigente normativa in tema di partecipazione pubblica a società di capitali, il mantenimento della partecipazione della Regione al

capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. è ritenuto, ai sensi del comma 1, strategico, in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione medesima.

Art. 5

(Proroga del termine di cui all'articolo 46 della l.r. 9/2006)

1. Il termine previsto dal [comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9](#) (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è prorogato al 1° luglio 2022.

Art. 6

(Modifica alla l.r. 22/2009)

1. Il [comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22](#) (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dal seguente:

"7. Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati da questo articolo, la distanza dai confini e dai fabbricati è quella prevista dal [comma 1 ter dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).".

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione dell'[articolo 23 della l.r. 36/2005](#), come modificato da questa legge, le proposte di candidatura a componente del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche devono essere presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore di questa legge. La Commissione assembleare competente si esprime entro i successivi dieci giorni e l'Assemblea legislativa procede all'elezione entro i quindici giorni successivi. Sono fatte salve le candidature già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge, purché in regola con le disposizioni della [legge regionale 5 agosto 1996, n. 34](#) (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), nonché il parere espresso sulle stesse dalla competente Commissione assembleare.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati fino all'elezione dei nuovi e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.